

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 20676/2026
Roma, lì, 04/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Maria Morosini	- Presidente -	Sent. n. sez. 560/2026
Luciano Cavallone	- Relatore -	UP - 27/03/2026
Paola Borrelli		R.G.N. 969/2026
Carlo Renoldi		
Mario Morra		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 04/09/2025 del Tribunale di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Bologna per il prosieguo;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. _____, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. _____, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 giugno 2021 il Giudice di pace di Porretta Terme assolveva _____ dalle contestate lesioni personali, per avere colpito

Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc11e5e305024 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



con calci la ex compagna [REDACTED] uno dei quali al polpaccio della gamba sinistra, così cagionandole lesioni guaribili in cinque giorni, ritenendo non pienamente attendibile la ricostruzione accusatoria e configurabile, quantomeno in via putativa, la legittima difesa.

A seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, su istanza della parte civile, e dell'appello della stessa parte civile agli effetti civili, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice d'appello, riformava la sentenza assolutoria, affermava la responsabilità dell'accusato e lo condannava anche al risarcimento del danno.

Questa Corte, con sentenza n. 21855 del 6 marzo 2024, annullava con rinvio tale decisione, rilevando che il Tribunale aveva ribaltato l'esito assolutorio di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del teste [REDACTED] senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4 settembre 2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente per sopravvenuta prescrizione del fatto illecito contestato e, nondimeno, accoglieva la domanda civile, condannando [REDACTED] al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di [REDACTED] liquidato in euro 400,00, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori.

Il Tribunale riteneva pacifica l'effettiva verifica del fatto, individuato nel calcio al polpaccio sferrato dal [REDACTED] escludeva la legittima difesa putativa e valorizzava, ai fini della riduzione del risarcimento, il concorso causale della persona offesa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [REDACTED] articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo deduce la nullità assoluta della sentenza per omessa rituale notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello a [REDACTED] La difesa sostiene che questi non avrebbe ricevuto l'avviso dell'udienza del 4 settembre 2025 e che il processo sarebbe stato definito in sua assenza senza valida *vocatio in ius*, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. e dei principi convenzionali sul giusto processo, poiché il Tribunale avrebbe nuovamente ribaltato l'assoluzione fondandosi su una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa [REDACTED] e del teste [REDACTED] senza procedere alla loro rinnovata escussione, nonostante proprio tale omissione avesse determinato il precedente annullamento con rinvio.



2.3. Con il terzo motivo censura la ritenuta configurabilità del fatto illecito di lesioni personali, assumendo che il Tribunale avrebbe affermato in modo apodittico sia la condotta lesiva sia il dolo, senza indicare adeguatamente gli elementi probatori posti a fondamento della decisione e senza considerare che il referto medico non descriverebbe un trauma obiettivamente riscontrato, ma si limiterebbe a riportare percosse riferite.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea esclusione della legittima difesa putativa, alla luce del contesto conflittuale, dello schiaffo che la persona offesa aveva ammesso di avere dato per prima al ricorrente, della tensione del momento, della presenza del padre della donna e della discussione relativa alla gestione della figlia.

2.5. Con il quinto motivo si censura la condanna alle spese in favore della parte civile, sostenendo che il Tribunale, pur avendo riconosciuto il concorso causale della persona offesa e liquidato un importo risarcitorio notevolmente inferiore a quello richiesto, avrebbe illegittimamente escluso la compensazione, anche parziale, delle spese.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Bologna, ritenendo infondato il primo motivo e fondati gli ulteriori motivi, in particolare per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa.

Sono pervenute conclusioni scritte della difesa del ricorrente e della parte civile.

La parte civile ha rassegnato conclusioni e nota spese, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna di [REDACTED] alle spese; ha sostenuto, in sintesi, che, una volta dichiarata la prescrizione, il giudice dell'impugnazione sarebbe stato chiamato a decidere ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa.

Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento del ricorso e richiamando la valutazione del Procuratore generale sulla fondatezza delle doglianze relative alla mancata rinnovazione istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non può essere accolto nei termini dedotti.

Dagli atti risulta che il decreto di citazione fu notificato al difensore di fiducia, il quale, all'udienza del 4 settembre 2025, era presente tramite sostituto munito di delega scritta e concluse nel merito senza sollevare eccezioni in ordine alla



vocatio in ius. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la notificazione della citazione sia omessa o, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario; negli altri casi, il vizio della notificazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 cod. proc. pen.

Chi intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può, dunque, limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541-01; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810-01).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto la mancata ricezione personale dell'avviso, ma non ha specificamente allegato elementi idonei a dimostrare che la sequenza notificatoria fosse in concreto assolutamente inidonea a determinare la conoscenza del giudizio. La doglianza, pertanto, non giustifica l'annullamento della sentenza per nullità assoluta della citazione.

Né parte ricorrente si confronta adeguatamente con il dato, emergente dal verbale di udienza, della presenza in udienza del difensore di fiducia, sostituito da difensore munito di delega, il quale concluse nel merito senza sollevare eccezioni sul punto.

La doglianza, pertanto, non giustifica l'annullamento della sentenza per nullità assoluta della citazione.

2. Quanto al resto, il ricorso è fondato per quanto oltre precisato e determina l'assorbimento di quelli ulteriori qui prospettati.

La precedente sentenza rescindente aveva individuato con precisione il vizio della prima decisione di appello: il Tribunale aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste [REDACTED] ritenute decisive, senza procedere alla loro rinnovata escussione.

Il giudice di rinvio ha omissso di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione ed è incorso nella medesima violazione di legge già riscontrata dalla sentenza rescindente.

Invero la decisione impugnata si fonda, ancora una volta, sulle medesime prove dichiarative, ritenendo pacifica la verificaione del fatto, escludendo la



legittima difesa putativa e affermando la responsabilità dell'autore del fatto agli effetti civili.

Dagli atti presenti nel fascicolo, cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della questione da risolvere (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che all'udienza del 4 settembre 2025 il giudice dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale, senza procedere alla nuova escussione dei dichiaranti (cfr. verbale di udienza).

La reiterazione del medesimo schema decisorio non si sottrae alla censura già accolta da questa Corte sol perché il fatto illecito è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02; principio ribadito, tra le altre, da Sez. 4, n. 46576 del 27/11/2024 e, da ultimo, da Sez. 4, n. 9240 del 20/01/2026, non massimate).

Diversamente opinando, la declaratoria di prescrizione consentirebbe di consolidare, agli effetti civili, una rivalutazione cartolare della prova dichiarativa già ritenuta illegittima dalla sentenza rescindente.

Nel caso di specie, peraltro, il vizio assume un rilievo ancora più marcato, poiché la necessità della rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa non discende soltanto dal principio generale affermato dalle Sezioni Unite, ma costituiva lo specifico punto decisivo della precedente sentenza rescindente. Questa Corte, infatti, aveva già annullato la precedente decisione del Tribunale di Bologna proprio perché il giudice di appello aveva ribaltato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive, individuate nelle dichiarazioni della persona offesa e del teste [REDACTED]

Ne consegue che il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., era tenuto a uniformarsi alla questione di diritto già decisa dalla Corte di cassazione. Egli non poteva, dunque, nuovamente disattendere la ricostruzione assolutoria di primo grado e affermare, sia pure ai soli effetti civili in ragione della sopravvenuta prescrizione, la responsabilità dell'autore del fatto sulla base di una diversa valutazione delle medesime prove dichiarative senza procedere alla loro rinnovata assunzione.

La declaratoria di prescrizione non elideva tale vincolo: una volta ritenuto di dover procedere all'accertamento del fatto ai fini delle statuizioni civili, il Tribunale non era dispensato dall'osservanza della regola processuale già indicata dalla sentenza rescindente, tanto più che il nuovo esito decisorio si fonda ancora sulla



rivalutazione dell'attendibilità delle fonti dichiarative poste a base dell'originaria assoluzione. L'omessa rinnovazione integra, pertanto, non solo violazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., come interpretato da Sez. U, Cremonini (sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02), ma anche inosservanza del vincolo conformativo derivante dalla precedente pronuncia di annullamento.

3. Gli ulteriori motivi, per contenuti e vizi denunciati, non consentono di addivenire a una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la quale postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la riferibilità del medesimo al responsabile e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione da compiere appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Pertanto rimane ferma la statuizione di prescrizione agli effetti penali; mentre la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti civili.

Restano assorbiti, quanto agli effetti civili, i motivi concernenti la sussistenza delle lesioni, il dolo, la legittima difesa putativa, la quantificazione del danno e la regolazione delle spese di parte civile, trattandosi di profili che dovranno essere nuovamente esaminati dal giudice del rinvio all'esito della corretta rinnovazione e valutazione del compendio probatorio.

4. In conclusione l'annullamento deve essere disposto limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Cremonini (Rv 281228 - 01), intervenute a dirimere un contrasto interpretativo maturato in seno alle sezioni semplice circa l'individuazione del giudice di rinvio in casi analoghi a quello in esame.

Al giudice civile va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Il ricorso deve essere rigettato agli effetti penali.

La natura dei rapporti oggetto della vicenda e la presenza di dati identificativi delle persone coinvolte impongono, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/03/2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini

